

Polizza per la Responsabilità Civile professionale **HDI** di avvocato

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni». Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS: 1.00031.

Compagnia: HDI Italia S.p.A.

Prodotto: "Professionista 2.0 - Lex"

Impresa soggetta al controllo dell'organo italiano di vigilanza IVASS

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la responsabilità civile che deriva dall'esercizio dell'attività professionale di avvocato.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La copertura tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza (comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso).
- ✓ L'assicurazione si estende ai danni corporali o materiali legati alla conduzione dei locali adibiti all'attività e vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti o dei collaboratori, praticanti o sostituti processuali.
- ✓ La copertura è estesa altresì alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terzi.
- ✓ La garanzia si estende ai danni derivanti da interruzioni di attività, vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione, indipendentemente dalla data dell'errore o della negligenza che hanno generato il danno e, in caso di cessazione dell'attività, è operante per i fatti dannosi accaduti nel periodo di efficacia della stessa e che hanno generato una richiesta di risarcimento ricevuta per la prima volta nei dieci anni successivi alla cessazione.
- ✓ La copertura si estende anche alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), in base alla quale la Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati o a titolo di risarcimento di danni cagionati ai suddetti lavoratori per morte e per lesioni personali da infortunio.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non vale per:

- ✗ le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di preziosi, nonché quelle derivanti da furto, rapina o incendio;
- ✗ le perdite patrimoniali derivanti dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società per azioni quotate in borsa;
- ✗ le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione;
- ✗ le perdite patrimoniali conseguenti ad omissioni nella stipulazione di assicurazioni;
- ✗ le perdite patrimoniali conseguenti all'attività svolta in proprio da collaboratori e sostituti;
- ✗ i casi di dolo dell'Assicurato;
- ✗ i casi in cui l'Assicurato non sia iscritto al relativo Albo Professionale.

Inoltre non vale, salvo espresso richiamo in polizza, per:

- ✗ le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di sindaco di società od enti;
- ✗ le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato in qualità di Giudice Tributario o di Arbitro;
- ✗ le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato per incarichi conferiti da Enti Pubblici.



Ci sono limiti di copertura?

Sì, sono previsti i seguenti limiti; non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- ! le persone cui compete la qualifica di Assicurato;
- ! il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ! le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività indicate in polizza.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio di tutti i Paesi Europei.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza.



Quando e come devo pagare?

Devi pagare al rilascio della polizza, ha durata annuale ed è comprensivo di imposte. Puoi pagare tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750 euro). Il prodotto è a regolazione del premio, pertanto a determinate condizioni sarà necessario pagare un premio aggiuntivo al termine dell'anno assicurativo o della minor durata del contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalla data di decorrenza della polizza oppure dalla data del pagamento del premio e si rinnova automaticamente di anno in anno in assenza di disdetta del contraente che deve manifestare tale volontà con disdetta a mezzo raccomandata A/R alla Compagnia o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure a mezzo P.E.C. all'indirizzo disdette@pec.hdiitalia.it almeno trenta giorni prima della scadenza. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 c.c..



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto ad ogni scadenza annuale inviando una raccomandata A/R alla Compagnia o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a mezzo P.E.C. all'indirizzo disdette@pec.hdiitalia.it almeno trenta giorni prima della scadenza.